

Infatti il ruolo di Andrea Manciaracina nella organizzazione mafiosa ed i rapporti da lui intrattenuti con Salvatore Riina trovavano puntuale conferma nelle circostanziate deposizioni rese da Gioacchino La Barbera e da Baldassare Di Maggio, così come nelle testimonianze del dott. Francesco Misiti e del m.llo Francesco Salvatore Borghi, i quali confermavano che nel periodo in cui era avvenuto l'incontro con il senatore Andreotti, Vito Manciaracina era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. ed era stato destinatario di un provvedimento di sequestro dei beni con decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 19 luglio 1985.

Ciò posto, il Tribunale osservava che *«le particolari modalità dell'incontro con il senatore Andreotti erano perfettamente spiegabili se si teneva conto dello stretto rapporto fiduciario che già allora intercorreva tra Andrea Manciaracina e Salvatore Riina: la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una persona che godeva dell'appoggio del capo di Cosa Nostra era stata idonea ad ingenerare nel Sindaco di Mazara del Vallo un forte timore reverenziale, inducendolo ad aderire prontamente alla richiesta di presentargli il senatore Andreotti, a consentirgli un colloquio riservato con quest'ultimo e ad attendere pazientemente fuori della porta della saletta in cui si svolgeva l'incontro, per evitare che altri potessero farvi ingresso»;*

*«non si comprendeva quale altra ragione potesse aver spinto il Sindaco della città ad adoperarsi per permettere esclusivamente al Manciaracina di intrattenersi a colloquio con il senatore Andreotti, ad astenersi dal partecipare al loro incontro ed a garantirne nel contempo la segretezza, manifestando la più ampia disponibilità e condiscendenza e giungendo a porsi in uno stato di sostanziale soggezione, nei confronti di un soggetto che – se si prescinde dal suo collegamento con il vertice di una pericolosa organizzazione criminale – era allora semplicemente un giovane dell'età di 23 anni, operante nel settore della pesca»;*

*«se si fosse trattato di una semplice richiesta di intervento o di aiuto rivolta al senatore Andreotti dal Manciaracina in relazione alla sua attività lavorativa o alle sue esigenze personali e familiari, non si vedeva perché il Sindaco avrebbe dovuto astenersi dal presenziare al colloquio, dopo averlo favorito: anzi, in questa ipotesi, l'intervento del Sindaco avrebbe, ovviamente, rafforzato l'efficacia ed il «peso» politico della richiesta formulata dal Manciaracina»;*

*«era evidente che, qualora l'interessamento del Sindaco fosse dipeso semplicemente dal suo intento di non scontentare un possibile elettore (eventualmente disposto ad adoperarsi attivamente per fini propagandistici in successive competizioni elettorali), analoghe ragioni clientelari avrebbero determinato una moltiplicazione degli incontri di persone del luogo con il senatore Andreotti in occasione della sua presenza presso l'Hotel Hopps: il fatto che, invece, la possibilità di avere un colloquio diretto e riservato con il senatore Andreotti fosse stata concessa al solo Manciaracina costituiva un significativo indice della assoluta peculiarità delle motivazioni di un simile trattamento di riguardo, comprensibile*

*solo alla luce del rapporto che legava il giovane al capo di Cosa Nostra, allora latitante e dotato, oltre che di una enorme capacità di intimidazione, anche di una forte influenza sui più vari settori della vita sociale, economica e politica della Sicilia».*

I primi giudici rilevavano che lo stesso imputato si era reso conto della delicatezza della situazione in cui si era posto a seguito del fatto che l'incontro con il Mangiaracina fosse stato percepito e relazionato dallo Stramandino, come risultava dalla deposizione resa nella udienza del 19 maggio 1998 dal teste Baldassare Pernice. (sacerdote, già parroco della Parrocchia di Cristo Re di Roma).

Il teste, dopo avere premesso di avere conosciuto il senatore Andreotti intorno al 1980-81 in occasione di alcune trattative sindacali da lui condotte mentre espletava il mandato di segretario esterno del sindacato regionale della C.I.S.L. Metalmeccanici, aveva precisato di essere zio di Vincenzo Sinacori, essendo quest'ultimo figlio di una sua sorella.

Pernice aveva riferito di avere appreso, in data 19 aprile 1993, attraverso la consultazione del «Televideo», che la Procura della Repubblica di Palermo aveva depositato alcuni atti relativi alla presenza del senatore Andreotti, seduto accanto ai parenti del Sinacori, in occasione della consacrazione della Parrocchia di Cristo Re, avvenuta il 27 novembre 1987.

Successivamente, la moglie di Vincenzo Sinacori, indicata con il diminutivo di «Nuccia», gli aveva telefonato accennando ad una dichiarazione dello Stramandino – eseguita a causa del suo stato di salute assai grave «..morendo non avrebbe più potuto dire niente, questo penso» – della quale bisognava riferire al senatore Andreotti. Il Pernice si era recato dal senatore Andreotti riferendogli: «Nuccia la moglie di Vincenzo Sinacori che è latitante (...) mi ha telefonato chiedendomi di dirti questo»; il senatore Andreotti aveva risposto che ne avrebbe parlato con i suoi avvocati per vedere di che cosa si trattava.

In occasione di un secondo incontro svoltosi verosimilmente nel corso di quella stessa settimana e, comunque, nel maggio 1993, il senatore Andreotti gli aveva fatto presente che il telefono della sua parrocchia «era sotto controllo»: Pernice aveva precisato di non avere domandato da quale fonte il senatore Andreotti avesse appreso questa notizia, specificando che la cosa non gli interessava in quanto non aveva «problemi di segretezza».

Osservava il Tribunale che l'attivo interessamento esplicito dalla moglie del Sinacori, latitante mafioso, al fine di trasmettere al senatore Andreotti la notizia del probabile, imminente decesso dello Stramandino e della eventualità che costui rendesse la propria deposizione, presupponeva necessariamente la chiara consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto scaturire dalla stessa deposizione con riguardo alle vicende processuali dell'imputato.

Pienamente consapevole della portata delle dichiarazioni dello Stramandino e delle ragioni dell'interessamento spiegato dalla moglie del Sinacori, era stato, secondo i primi giudici, il senatore Andreotti, il quale, pochi giorni dopo avere appreso dal Pernice le ricordate notizie, lo aveva avvertito della attività di intercettazione in corso sull'utenza telefonica

della sua parrocchia, all'evidente scopo di indurlo a mantenere la massima cautela in occasione di eventuali, successive conversazioni telefoniche aventi analogo contenuto.

Le giustificazioni dell'imputato sulla vicenda venivano giudicate dal Tribunale del tutto inattendibili e anzi tali da far ritenere la sua piena consapevolezza del peculiare significato attribuibile all'incontro con il Manciaracina, tenuto conto delle concrete circostanze che lo avevano accompagnato.

Per tali ragioni il Tribunale osserva che era ben possibile che nel corso dell'incontro con il Mangiaracina fossero stati trattati argomenti che in qualche modo rientravano nella sfera di interessi della organizzazione mafiosa ma che la vicenda non era pienamente atta a dimostrare la partecipazione del senatore Andreotti ovvero il suo concorso nella associazione mafiosa, in mancanza totale di ulteriori elementi che consentissero di ricostruire il contenuto del colloquio.

Secondo il Tribunale il singolo incontro, di contenuto indeterminato, con un soggetto legato al vertice di Cosa Nostra, non poteva denotare la instaurazione di un rapporto di stabile e sistematica collaborazione con la organizzazione criminale, attuato attraverso comportamenti che avessero arrecato vantaggio all'illecito sodalizio.

Nel capitolo XVI della sentenza il Tribunale si occupava del presunto incontro tra il senatore Andreotti e Salvatore Riina, episodio che, nella prospettazione del PM, assumeva primario rilievo ai fini della dimostrazione della esistenza anche negli anni '80 di intensi rapporti tra l'imputato e Cosa Nostra.

La fonte probatoria principale era costituita dalle dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, il quale aveva riferito di aver accompagnato Riina presso la abitazione di Ignazio Salvo (a quell'epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), dove aveva assistito personalmente, alla presenza del padrone di casa, al saluto fra lo stesso Riina, il senatore Andreotti e l'on. Lima e dove si era svolto il colloquio fra i predetti, la cui conclusione egli aveva atteso in un diverso vano dell'appartamento.

Il Tribunale ricordava che le dichiarazioni del Di Maggio erano state piuttosto articolate e spesso contraddittorie sia nel corso delle indagini che al dibattimento, anche in ragione del fatto che il predetto all'inizio della sua collaborazione aveva volutamente taciuto quanto a sua conoscenza sull'incontro *de quo*.

*«In epoca contestuale e successiva al suo primo esame dibattimentale (risalente al dicembre 1996), peraltro, la complessiva attendibilità dello stesso Di Maggio – nuovamente tratto in arresto nell'ottobre del 1997 per gravissimi reati, tra i quali anche omicidi – era stata messa in discussione, essendo state accertate varie dichiarazioni menzognere, talora ammesse dallo stesso interessato, una determinazione più volte esplicitata alla calunnia e progetti (realizzati) di inquinamento di processi attraverso deposizioni concordate con altri collaboratori».*

In occasione delle prime dichiarazioni ai Carabinieri del 9 gennaio 1993 – dopo l'arresto – Di Maggio aveva riferito di avere fatto da tramite

tra Riina e Ignazio Salvo «*per combinare un incontro con Lima Salvo per discutere del maxiprocesso*», incontro collocato genericamente negli anni «86/87»: nell'occasione il collaboratore aveva chiarito la causale dell'incontro affermando che «*si doveva discutere il passaggio del processo ad altra sezione perché in quel frangente vi erano giudici a latere (o popolari) non disponibili ad essere contattati*».

Di Maggio aveva aggiunto di avere personalmente avuto contatti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo in due occasioni verificatesi a distanza di circa due mesi l'una dall'altra, avendo provveduto ad accompagnarli ad incontri con Bernardo Brusca e Salvatore Riina, all'epoca latitanti, avvenuti in contrada Aquino di Monreale e in località «Ammuse» (*rectius*, Dammusi), e che in seguito non aveva più visto i Salvo.

Il 18 gennaio 1993 Di Maggio era ritornato sull'argomento ed aveva riferito al magistrato inquirente che:

– in una occasione era stato personalmente incaricato da Riina di recarsi da Ignazio Salvo per chiedergli di rivolgersi all'on. Salvo Lima affinché costui contattasse il «*nostro comune amico*» – al quale dovevano essere portati anche i saluti di Riina – che avrebbe dovuto interessarsi «*dell'andamento del maxiprocesso*», le cui prime battute suggerivano un corso non positivo per gli imputati;

– egli a quell'epoca conosceva già Ignazio Salvo, che gli era stato presentato come «uomo d'onore» da uno dei Brusca («*forse Giovanni*») in una precedente occasione in cui aveva accompagnato quest'ultimo nella abitazione del Salvo medesimo, «*sita nei pressi della Statua di via Libertà*»;

– aveva eseguito l'incarico di Riina recandosi a casa di Ignazio Salvo, all'epoca agli arresti domiciliari, accompagnato da Emanuele Brusca, alla cui presenza aveva riferito il messaggio al suo ospite, che aveva garantito che avrebbe provveduto;

– non aveva saputo più nulla del seguito della vicenda;

– l'incontro a casa di Ignazio Salvo era stato organizzato da Emanuele Brusca, al quale aveva fatto da tramite un parente dei Salvo, conosciuto come «*il nipote dei Salvo*», «*uomo d'onore*» originario di Salemi, che successivamente Di Maggio precisava essere Paolo Rabito.

Nel corso dell'interrogatorio del 18 gennaio 1993 Di Maggio aveva riferito di una riunione convocata di Riina alla vigilia delle elezioni politiche nazionali del giugno del 1987 (nella quale Cosa Nostra aveva deciso di votare per il P.S.I. per «*dare uno schiaffo alla D.C.*») e aveva precisato che la stessa riunione era avvenuta «*in epoca posteriore*» all'incontro con Ignazio Salvo nel corso del quale egli gli aveva comunicato il messaggio del Riina.

Il 17 febbraio 1993 Di Maggio, contrariamente a quanto avrebbe riferito successivamente, aveva escluso di avere mai conosciuto l'on. Salvo Lima e soltanto il 16 aprile 1993, infine, il propalante aveva parlato compiutamente e per la prima volta dell'incontro, cui aveva assistito, tra l'on. Andreotti, Salvo Lima e Salvatore Riina in casa di Ignazio Salvo; il me-

desimo era, poi, ritornato sull'argomento soltanto nel successivo interrogatorio del 16 dicembre 1993.

Nel corso dell'interrogatorio reso al magistrato inquirente il 16 aprile 1993, Di Maggio aveva, infatti, dichiarato che:

– nell'occasione in cui Riina lo aveva mandato da Ignazio Salvo lo stesso gli aveva rivelato che il «*comune amico*» si identificava nell'on. Andreotti;

– Riina lo aveva, altresì, incaricato di comunicare nella medesima occasione ad Ignazio Salvo che egli voleva un appuntamento per incontrare l'on. Andreotti;

l'incontro era effettivamente avvenuto, circa 15 giorni dopo, nella casa di Ignazio Salvo e Di Maggio aveva nell'occasione accompagnato Riina, che aveva prelevato verso le ore 14,30 di un giorno che non ricordava presso un magazzino prossimo al pollaio ubicato dietro la Casa del sole;

– egli aveva condotto il capomafia a bordo della propria autovettura sino al cancello che immetteva nel garage dell'edificio ove era ubicato l'appartamento del Salvo ed in quel luogo i due avevano trovato Paolo Rabito il quale aveva aperto il cancello e, a mezzo di un ascensore, li aveva accompagnati al piano attico, direttamente all'interno della abitazione di Ignazio Salvo;

– quest'ultimo li aveva fatti accomodare all'interno di un salone ove Di Maggio aveva immediatamente visto e riconosciuto l'on. Andreotti e l'on. Lima, i quali si erano alzati e avevano salutato lui e Riina;

– Riina, in particolare, aveva salutato con un bacio tutti e tre i presenti (Andreotti, Lima e Salvo);

– subito dopo egli si era recato in una «*stanza da pranzo*», ove aveva atteso in compagnia di Paolo Rabito per un intervallo di tempo di circa tre ore o tre ore e mezza;

– successivamente, Ignazio Salvo li aveva chiamati e Di Maggio aveva salutato le persone ancora presenti nel salone, allontanandosi, quindi, insieme a Riina;

– durante il viaggio di ritorno Riina non gli aveva rivelato nulla in merito al contenuto del colloquio che si era appena svolto, anche se Di Maggio aveva dedotto che si era parlato del maxiprocesso;

– non ricordava in quale fase fosse il dibattimento del maxiprocesso, che, tuttavia, stava assumendo una «*tendenza sfavorevole per gli imputati*»;

– escludeva che si ponesse ancora un problema di cambio della giuria come, invece, appariva dal verbale del 9 gennaio 1993, risultato impreciso in molti altri punti;

– non riusciva a ricordare il periodo esatto in cui si era verificato l'incontro anche se riteneva che fosse avvenuto in concomitanza con l'omicidio di tale Dragotta o «forse un poco prima» e, comunque, mentre Ignazio Salvo era sottoposto agli arresti domiciliari.

Il 16 dicembre 1993 Di Maggio era ritornato sull'argomento e, secondo quanto emerso nelle successive contestazioni operate al dibattimento, aveva, in particolare, riferito che:

– Ignazio Salvo aveva accolto lui e Riina nel salone ed aveva salutato entrambi con un bacio;

– l'incontro si era verificato sicuramente dopo la riunione nella quale Riina aveva dato ordine di votare P.S.I., ed anche dopo le elezioni di quell'anno (giugno 1987), forse «*qualche mese dopo*»;

Di Maggio in dibattimento aveva riferito che:

– nel 1987, uno o due mesi prima delle elezioni politiche, Riina aveva convocato, in una casa ubicata alle spalle della casa di cura Villa Serena, una riunione di «*capi famiglia*», alla quale il dichiarante aveva preso parte: nell'occasione Riina aveva dato ordine di votare in favore del Partito Socialista per dare uno «*schiaffo alla D.C.*», che non si «*interessava*» più per il maxiprocesso;

– aveva conosciuto i cugini Antonino ed Ignazio Salvo, che nel 1984 aveva accompagnato personalmente ad un incontro con Bernardo Brusca in contrada Aquino;

– su incarico di Salvatore Riina, dopo le elezioni del 1987, si era recato, insieme ad Emanuele Brusca, a casa di Ignazio Salvo (che a quell'epoca era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), dove i due erano stati accolti da Paolo Rabito, il quale li aveva accompagnati all'interno dell'appartamento del Salvo;

– nell'occasione era stato accompagnato da Emanuele Brusca in quanto si trattava della prima volta in cui si recava a casa di Ignazio Salvo;

– nella stessa occasione, alla presenza del Brusca, egli aveva riferito ad Ignazio Salvo il primo dei due messaggi affidatigli dal Riina, consistente nella richiesta di salutare l'amico comune, l'on. Andreotti, che non si interessava abbastanza del maxiprocesso in corso;

– fatto allontanare Brusca, Di Maggio aveva riferito al Salvo il secondo messaggio affidatogli dal Riina, consistente nella richiesta di fissare un appuntamento per un incontro con l'on. Andreotti;

– qualche tempo dopo l'incontro era effettivamente avvenuto ed egli aveva accompagnato Riina a casa di Ignazio Salvo, anche in questa occasione trovando sul posto Paolo Rabito, il quale li aveva fatti salire fino all'appartamento tramite un ascensore interno che partiva dal garage dell'edificio;

– giunti nella abitazione di Ignazio Salvo, costui li aveva accolti ed accompagnati nel salotto dove avevano trovato l'on. Andreotti e Salvo Lima, i quali erano stati entrambi salutati con un bacio dal Riina che, quindi, aveva presentato anche esso Di Maggio («*questo è Balduccio*»);

– subito dopo egli si era recato in cucina ad attendere in compagnia di Paolo Rabito fino a quando, dopo circa due o tre ore, Ignazio Salvo era venuto a chiamarlo;

- dopo avere salutato i presenti, egli e Riina erano andati via e lungo la strada del ritorno Riina gli aveva raccomandato di mantenere il segreto su quanto accaduto («mi ha detto questo discorso, di tenerlo *abbastanza chiuso*»).

Di seguito, il Tribunale esaminava nel dettaglio i temi toccati dalle contraddittorie dichiarazioni del Di Maggio, iniziando da quello concernente i rapporti e gli incontri del medesimo con i cugini Salvo.

Ricordato che il collaboratore aveva inizialmente (il 9 gennaio 1993) parlato di due soli incontri avvenuti in contrada Aquino ed in località Dammusi precisando che successivamente egli non aveva mai più visto i Salvo, i primi giudici rilevavano come, tuttavia, nella stessa occasione il predetto avesse riferito, altresì, di essere stato il tramite tra Ignazio Salvo ed Riina «*per combinare un incontro con Lima Salvo per discutere sul maxiprocesso (anno 86/87)*»: dal contesto di detta deposizione si desu- meva, dunque, che, a parte i due incontri di Dammusi ed Aquino, vi era stata una terza occasione di contatto con Ignazio Salvo, avvenuta tra il 1986 ed il 1987.

Ed infatti, in occasione dell'interrogatorio del 18 gennaio 1993 Di Maggio aveva precisato (rettificando quanto riferito il 9 gennaio precedente) che, effettivamente, su incarico di Riina, egli si era recato a casa di Ignazio Salvo accompagnato da Emanuele Brusca e che nella circostanza aveva riferito al Salvo la richiesta di Riina di sollecitare l'on. Lima per incaricarlo di «contattare» il «loro comune amico», affinché si interessasse «dell'andamento del maxiprocesso».

In tale deposizione Di Maggio aveva riferito che egli era già stato nella abitazione di Ignazio Salvo mentre nel corso di interrogatori successivi aveva chiarito in modo specifico che egli era stato accompagnato da Emanuele Brusca proprio perché era la prima volta che si recava a casa di Ignazio Salvo.

Solo il 16 aprile 1993, allorché aveva parlato dell'incontro tra Andreotti e Riina, Di Maggio aveva ammesso anche un quarto (ed apparentemente ultimo) incontro con Ignazio Salvo.

I primi giudici rilevavano che nel corso di circa tre mesi il collaboratore aveva modificato le proprie dichiarazioni passando da due a più di tre incontri ed approdando, infine, ad una quarta ed ultima occasione di incontro con Ignazio Salvo (con ritrattazione di quello avvenuto alla presenza di Giovanni Brusca).

Peraltro, veniva rimarcato come neppure quella fornita al dibattimento poteva considerarsi l'ultima e definitiva versione del Di Maggio, giacché nel corso dell'esame reso a Perugia nell'ambito del processo per l'omicidio Pecorelli (udienza del 13 febbraio 1998), egli aveva aggiunto una quinta occasione di incontro con Ignazio Salvo, questa volta in compagnia del solo Giovanni Brusca.

Molteplici analoghe contraddizioni si coglievano anche nelle dichiarazioni del Di Maggio concernenti l'occasione in cui i Salvo gli erano stati presentati come «uomini d'onore» si da convincere i primi giudici che le

reiterate discordanze rendessero le affermazioni del predetto in più punti del tutto inaffidabili in quanto prive del requisito essenziale della attendibilità intrinseca.

Analoghe problematiche si ponevano anche nella ricostruzione dei rapporti tra Di Maggio e l'on. Lima

I primi giudici così ricostruiscono la sequenza temporale dei fatti contenuta nelle deposizioni del Di Maggio:

- uno o due mesi prima delle elezioni del 14 giugno 1987 (dunque tra aprile e maggio del 1987) vi è la riunione in cui Riina ordinò di votare per il PSI;

- due o tre mesi dopo le elezioni del 14 giugno 1987 Di Maggio va da Ignazio Salvo con Emanuele Brusca e comunica riservatamente al primo che Riina vuole fissato un incontro con Andreotti (dunque tra agosto e settembre del 1987);

- quindici giorni o un mese dopo avviene l'incontro con Andreotti (tra settembre e la prima metà di ottobre), comunque prima della sentenza di primo grado del maxiprocesso che è del 16 dicembre 1987.

È però opportuno sottolineare che le indicazioni fornite in proposito dal collaboratore nel corso delle indagini preliminari erano state tutt'altro che precise e costanti e che nelle stesse si coglieva una incomprensibile oscillazione temporale.

Anche nel corso dell'esame reso dinanzi alla Corte di Assise di Perugia il 13 febbraio 1998 il predetto, contrariamente a quanto affermato il 16 aprile 1993 ed anche dinanzi al Tribunale, aveva affermato di non essere più sicuro che l'incontro in questione si fosse verificato dopo le elezioni del giugno del 1987.

Peraltro, secondo i primi giudici proprio le rettifiche operate nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 16 aprile 1993 avevano ulteriormente accentuato la contraddittorietà dei riferimenti temporali del Di Maggio, specie in relazione al tentativo di situare l'evento «*all'incirca nello stesso periodo, e forse un poco prima, dell'omicidio di certo Dragotta*».

Ed infatti, l'omicidio del Dragotta era stato commesso il 22 settembre 1988, laddove il primo grado del maxiprocesso, iniziato il 10 febbraio 1986, era stato definito con la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Palermo il 16 dicembre 1987.

Era vero che il 13 dicembre 1993, nuovamente interrogato dal magistrato inquirente, il collaboratore aveva abbandonato del tutto il riferimento all'omicidio Dragotta ed alla stagione («*fine primavera*») ed aveva con certezza collocato l'incontro dopo le elezioni del giugno 1987, forse «*qualche mese dopo*» ma, come era successivamente emerso nei dibattimenti di Palermo e di Perugia, le richiamate indicazioni del dicembre 1993 erano tutt'altro che sicure.

La assoluta confusione che caratterizzava i ricordi del Di Maggio sull'epoca dell'incontro era stata, peraltro, confermata nel corso della deposizione resa dinanzi alla Corte di Assise di Perugia il 13 febbraio 1998: il



predetto, infatti, aveva fornito indicazioni del tutto incompatibili tra loro, dapprima ritornando a dichiarare che l'incontro era avvenuto nello stesso periodo dell'omicidio Dragotta. Ancora a Perugia Di Maggio aveva perfino inizialmente escluso di avere mai parlato di una stagione dell'anno (laddove il 16 aprile aveva menzionato la fine della primavera), ed aveva rimesso in discussione la collocazione dell'incontro dopo le elezioni del giugno 1987.

In definitiva, secondo il Tribunale l'unica conclusione possibile era che Di Maggio non era assolutamente in grado di precisare, neppure in termini approssimativi o con riferimento al solo anno, la collocazione dell'episodio.

In proposito, poi, non poteva soccorrere il riferimento all'oggetto del colloquio tra l'imputato ed il capomafia in quanto anche su tale aspetto le dichiarazioni del Di Maggio erano caratterizzate da una palese e reiterata inattendibilità intrinseca, risultando continuamente contraddittorie.

Secondo i primi giudici, se poteva credersi che Di Maggio, in occasione della prima deposizione resa ai Carabinieri il 9 gennaio 1993, che si era protratta per un'intera nottata, fosse stato, come aveva riferito al dibattimento, stanco, confuso ed approssimativo, al punto da essersi inventato - come poi ammesso - la storia del «cambio di sezione» essendo i «giudici non disponibili ad essere contattati», era, tuttavia, incontestabile che il medesimo, il 18 gennaio successivo, al suo quarto interrogatorio dinanzi ai magistrati inquirenti di Palermo (egli era già stato interrogato a lungo il 13, il 14 ed il 15 gennaio 1993), alla esplicita richiesta di confermare, precisare o rettificare le affermazioni in questione, non aveva affatto avvertito che le stesse erano del tutto inventate e le aveva sostanzialmente confermate, limitandosi soltanto ad aggiungere qualche elemento più specifico sul ruolo di «tramite» svolto in quella circostanza.

Non era, dunque, per nulla persuasiva l'affermazione dibattimentale del Di Maggio secondo cui solo il 9 gennaio 1993 egli era stato confuso laddove successivamente era stato sempre «perfetto e preciso»

La sola, possibile conclusione, dunque, era che Di Maggio non sapeva nulla del contenuto del presunto colloquio e che ogni indicazione da lui fornita al riguardo era frutto di deduzioni o mere ipotesi, come il medesimo aveva, infine, ammesso:

*«sì, perché, loro volevano sapere il motivo e per me era un'ipotesi. Oggi, qua, siamo in un Tribunale, e gli do la risposta precisa, che io non sapevo della conversazione che aveva Riina e l'Onorevole Andreotti».*

Anche con specifico riferimento alle modalità ed ai tempi dell'episodio non erano mancate contraddizioni ed incertezze che, ad avviso dei primi giudici, influivano negativamente, insieme a quanto già esposto, sulla attendibilità intrinseca del collaboratore.

In particolare, il Tribunale ricordava, tra gli aspetti che erano stati oggetto di contestazione nel corso del controesame del Di Maggio, il luogo ove Ignazio Salvo si trovava all'atto dell'ingresso dello stesso Di Maggio, del Riina e del Rabito nel suo appartamento e la descrizione della

stanza dove il collaboratore era, a suo dire, rimasto ad attendere durante il colloquio.

Queste discordanze evidenziate contribuivano a legittimare un complessivo giudizio di scarsa affidabilità e di minima credibilità di un propalante più volte colto in contraddizione.

Prima di passare all'esame specifico del racconto del Di Maggio, il Tribunale rilevava che, nonostante le illustrate, plurime incertezze e contraddizioni del teste, il PM aveva ritenuto di individuare la data dell'incontro collocandola in termini di certezza nel mese di settembre del 1987 e concentrando, in particolare, l'attenzione sul 20 settembre 1987, giorno in cui l'imputato, che si trovava a Palermo per partecipare alla festa dell'Amicizia che ivi si era svolta dal 19 al 27 settembre 1987, si era sottratto, secondo l'Accusa, ad ogni controllo, congedando la sua scorta proprio nelle ore in cui era avvenuto l'incontro con Riina.

Al riguardo i primi giudici rimarcavano innanzitutto che:

- al di là delle incertezze in merito all'anno di riferimento, Di Maggio non aveva mai indicato specificamente ed espressamente il mese di settembre;
- malgrado il 20 settembre 1987 fosse una domenica, giorno facilmente memorizzabile, mai il collaboratore aveva riferito che l'incontro era avvenuto in una giornata domenicale.

Alla stregua delle indicazioni del Di Maggio, dunque:

- il predetto e Riina erano giunti a casa di Ignazio Salvo in orario compreso tra le 14,30 e le 15,00;
- l'incontro si era protratto a lungo, da un minimo di due ore ad un massimo di tre ore e mezza, cosicché l'imputato si era trovato in casa del Salvo fino ad un orario compreso tra le 16,30/17,00 e le 18,00/18,30.

Definito, pertanto, sia pure in termini piuttosto approssimativi, che la presunta presenza del senatore Andreotti a casa di Ignazio Salvo si era protratta da due a tre ore e mezza e che l'orario relativo aveva coperto un arco temporale che si estendeva tra le 14,30/15,30 e le 16,30/19,00, il Tribunale passava a verificare se detti tempi e orari fossero compatibili con i movimenti e gli impegni dell'imputato del pomeriggio del 20 settembre 1987.

Il Tribunale precisava che l'imputato era giunto in aereo nel capoluogo la mattina del 20 settembre 1987, scortato dal m.llo Zenobi, e che dall'aeroporto era stato condotto direttamente allo Stadio delle Palme (ove era in corso la manifestazione), arrivandovi alle ore 10,36.

Dopo aver partecipato al dibattito sul tema «*L'Europa, la Sicilia e i paesi del bacino del Mediterraneo*» ed essersi trattenuto fino alle 12,30 circa, era stato accompagnato in albergo - Hotel Villa Igiea - alle ore 12,40, dove si trovava ancora alle ore 18,00 secondo il foglio di servizio redatto dalla pattuglia della Polizia Stradale.

Il dibattito fissato per il pomeriggio aveva avuto inizio alle ore 18,33 e l'imputato aveva preso la parola alle ore 18,41: egli era, dunque, rimasto

in albergo dalle ore 12,40 fino almeno alle ore 18,00 e durante tale arco di tempo aveva congedato la propria scorta, avendo in tale modo l'ipotetica possibilità di recarsi ad un appuntamento senza essere controllato.

Il Tribunale, però, escludeva tale eventualità anche soltanto sulla base della assoluta e palese incompatibilità tra la versione del Di Maggio e quella del teste Alberto Sensini, all'epoca dei fatti inviato ed editorialista del quotidiano «Il Gazzettino di Venezia», che aveva intervistato l'imputato nel corso del pomeriggio del 20 settembre 1987.

Il Tribunale esaminava la possibilità che il riferito colloquio tra il senatore Andreotti e Riina a casa di Ignazio Salvo fosse avvenuto in altra data.

Al riguardo veniva evidenziato che non poteva non prendersi atto della, già sottolineata, genericità e vaghezza dei riferimenti di natura temporale offerti dal Di Maggio, che rendevano pressoché impossibile individuare – contrariamente alle caducate certezze del PM – persino il periodo o la stagione, se non addirittura l'anno, del presunto incontro in questione.

Inoltre, per accogliere la ipotesi accusatoria avrebbe dovuto ipotizzarsi che l'imputato si fosse recato a Palermo con un volo di cui non era rimasta traccia documentale, circostanza questa priva di riscontri in analogia a quanto già precedentemente discusso sullo stesso argomento dal Tribunale.

Il PM aveva ritenuto di poter riscontrare l'avvenuto incontro sulla base di vari elementi:

– dalla esatta descrizione, da parte del dichiarante, della casa di Ignazio Salvo e delle modalità riservate di accesso ad essa, nonché dalla riferita presenza di Paolo Rabito, «uomo d'onore» di Salemi che, secondo lo stesso Di Maggio, aveva curato di introdurre lui stesso e Riina nella abitazione;

– dal contenuto intercettato di una conversazione telefonica avvenuta alle ore 13,08 del 13 maggio 1993 tra lo stesso Rabito e la di lui madre;

Il Tribunale faceva presente che Di Maggio era già stato all'interno dell'abitazione di Ignazio Salvo per almeno due volte, accedendovi, peraltro, a mezzo del Rabito ed attraverso lo stesso percorso seguito in occasione del presunto incontro tra Andreotti e Riina: questa pregressa esperienza dei luoghi poneva il dichiarante nelle condizioni di conoscerli perfettamente e – in conseguenza – non si poteva porre come riscontro dell'avvenuto incontro la sua precisione descrittiva.

Sia Giovanni Brusca che Vincenzo Sinacori avevano chiarito come il Rabito fosse solito farsi trovare *in loco* quando Ignazio Salvo riceveva a casa esponenti della associazione mafiosa e che quindi il medesimo svolgesse abitualmente il compito di accompagnare gli «uomini d'onore»; al Rabito non poteva sfuggire il fatto che specifiche dichiarazioni fatte in merito ad incontri mafiosi nella casa del Salvo avrebbero finito con ogni probabilità per coinvolgerlo. Questo spiega il contenuto della conversazione intercettata tra il Rabito e la di lui madre alle ore 13,08 del 13

maggio 1993, a seguito di un servizio televisivo dedicato alla discussione in corso al Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere inoltrata nei confronti del senatore Andreotti in relazione alla inchiesta giudiziaria sfociata nel procedimento in oggetto.

Il Rabito aveva manifestato interesse per quel servizio televisivo che riguardava il caso Andreotti, a carico del quale la accusa principale, proveniente proprio dal Di Maggio, era quella di avere incontrato Salvatore Riina a casa di Ignazio Salvo, ben sapendo che il racconto dettagliato di un incontro avvenuto a casa di Ignazio Salvo non poteva che vederlo coinvolto avendo egli sempre svolto questa funzione in occasione di precedenti incontri di quel tipo, cui lo stesso Di Maggio (e numerosi altri esponenti di Cosa Nostra, come Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori) aveva partecipato.

Posto ciò, i primi giudici osservavano che il valore indiziario della suddetta conversazione telefonica non era idoneo a colmare le già esposte rilevanti carenze della accusa, la quale, pertanto, continuava a restare priva di validi riscontri.

Il Tribunale aggiungeva che Di Maggio aveva ammesso di avere coltivato propositi calunniosi, che aveva dimostrato ampiamente di sapere mentire - e lo aveva fatto ripetutamente anche dinanzi al Tribunale -, accreditando di sé l'immagine di persona ormai lontana dal crimine e dal suo ambiente delinquenziale mentre nello stesso periodo della sua deposizione era già coinvolto nella ripresa di gravi attività criminose proprio a San Giuseppe Jato.

Di Maggio aveva svolto attiva opera di inquinamento processuale, riuscendo a coinvolgere altri due collaboratori (Giacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo) nell'«aggiustamento» di un processo che coinvolgeva un suo correo, Giuseppe Maniscalco, il quale era stato assolto soltanto in ragione della concertata deposizione dei tre in suo favore.

L'assoluzione e la scarcerazione del Maniscalco erano state prodromiche all'inserimento del medesimo in un gruppo mafioso che Di Maggio aveva ricostituito e al coinvolgimento del predetto in gravissimi atti criminali, tra i quali anche omicidi, che il Maniscalco stesso, tratto in arresto, aveva, infine, confessato.

Lo stesso Di Maggio aveva persino ipotizzato di utilizzare le dichiarazioni accusatorie già rese a carico del senatore Andreotti come una sorta di «salvacondotto» a garanzia della impunità per i gravissimi delitti che egli aveva ripreso a commettere approfittando della libertà riacquistata a seguito della sua collaborazione, così come risulta dai collaboratori Giacchino La Barbera ed Angelo Siino e anche da ammissioni dello stesso Di Maggio.

In conclusione, secondo il Tribunale, tutte le esposte considerazioni in ordine alla inattendibilità intrinseca del racconto del Di Maggio, pieno di palesi contrasti e reiterate contraddizioni, ed alla carenza di adeguati ed univoci riscontri oggettivi, inducevano a ritenere che il fatto posto a fondamento della accusa (l'incontro tra Andreotti e Riina) non fosse stato sufficientemente provato.

Venivano poi analizzate le varie dichiarazioni, predibattimentali e dibattimentali, rese dai fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, inerenti all'episodio dell'incontro dell'imputato con Riina, riferito da Baldassare Di Maggio, dichiarazioni addotte dalla accusa a conferma delle propalazioni di quest'ultimo.

Il 19 ottobre 1996 lo stesso Enzo Salvatore Brusca aveva riferito circostanze attinenti al racconto di Baldassare Di Maggio, fino ad allora rimasto isolato, concernente il noto incontro dell'imputato con Salvatore Riina.

La fase iniziale della collaborazione di Enzo Salvatore Brusca era stata preceduta e caratterizzata da reticenze, menzogne e perfino progetti, concordati con il fratello Giovanni, di inquinamento di processi.

Ricordato che il dichiarante non aveva ancora acquisito lo *status* di collaboratore e che nel processo c.d. «Agrigento», nel quale era accusato anche di omicidio, la Corte di Assise di Palermo gli aveva inflitto la pena di diciassette anni di reclusione, il Tribunale osservava che la circostanza imponeva particolare cautela nella valutazione delle propalazioni del medesimo.

I primi giudici rilevavano la singolarità della genesi dei riferimenti, contenuti nel verbale di interrogatorio del 19 ottobre 1996, al processo a carico del senatore Andreotti: Brusca, infatti, come aveva chiarito al dibattimento, si era, a suo dire, letteralmente lasciato «sfuggire» un accenno alle sue conoscenze concernenti il senatore Andreotti in quanto in una pausa dell'interrogatorio, nel corso del quale si era parlato anche del Di Maggio, il difensore, mentre si procedeva alla stesura del verbale riassuntivo, aveva informalmente commentato l'ormai nota vicenda del «bacio», esprimendo la sua incredulità al riguardo. Poiché Brusca a quel punto aveva replicato affermando che, invece, era tutto vero, il PM lo aveva immediatamente sollecitato a riferire quanto a sua conoscenza sulla vicenda.

Brusca aveva raccontato, falsamente, che Di Maggio gli aveva personalmente confermato che l'incontro tra Riina ed il senatore Andreotti era veramente avvenuto e che egli vi aveva personalmente assistito; per contro, come lo stesso Brusca aveva ammesso nei suoi successivi interrogatori, egli non aveva mai parlato con Di Maggio di quell'incontro, ma la sua conoscenza della vicenda derivava dall'ascolto di alcuni colloqui intervenuti in carcere tra il di lui fratello Emanuele ed il padre Bernardo, all'epoca detenuto.

Per giustificare quella iniziale menzogna, Brusca aveva spiegato che egli non aveva voluto riferire la verità temendo che l'ammettere che il fratello Emanuele aveva fatto da tramite tra il padre detenuto e Riina potesse incidere negativamente sulla posizione processuale del congiunto, il quale nell'ambito del processo c.d. Agrigento era imputato di concorso in omicidio proprio per avere portato fuori dal carcere messaggi e mandati di morte provenienti dal genitore.

L'esame del verbale indicava invece che era stato Brusca, di sua iniziativa, nel contesto di ben altro discorso, ad introdurre la vicenda che ri-

guardava il senatore Andreotti, che era stata citata proprio testualmente a titolo di «esempio» .

Poiché la esposizione dei fatti da parte del Brusca era stata in quella occasione tutt'altro che chiara, il magistrato inquirente, consapevole della diversa ricostruzione del Di Maggio – a dire del quale l'incontro era stato successivo alle elezioni del 1987 -, aveva rivolto al predetto una domanda oggettivamente suggestiva ma questi aveva ribadito di essere sicuro che il voto ai socialisti in dette elezioni era stato proprio una reazione per l'atteggiamento assunto dal senatore Andreotti nel corso dell'incontro.

Anche l'iniziativa dell'incontro, che, secondo Di Maggio, era stata assunta dal Riina, il quale aveva sollecitato un appuntamento tramite Ignazio Salvo, nella prima versione del Brusca era stata attribuita all'imputato.

Brusca al dibattimento aveva ammesso che tutte le accennate dichiarazioni erano false, così come aveva spontaneamente riconosciuto in occasione dell'interrogatorio del 3 gennaio 1997: al riguardo, però, il Tribunale rilevava che lo stesso Brusca, nuovamente interrogato sull'argomento il 9 novembre 1996 anche dal titolare delle indagini a carico del senatore Andreotti, aveva avuto l'occasione per ritrattare la menzogna ed aveva, invece, continuato a mentire.

Solo il 3 gennaio 1997 Brusca si era deciso a confessare la sua iniziale menzogna precisando di avere appreso particolari in ordine all'incontro tra Riina e l'imputato esclusivamente attraverso i colloqui in carcere tra il fratello Emanuele ed il padre Bernardo, cui aveva assistito.

Il predetto aveva, pertanto, dichiarato che:

– più o meno nel periodo in cui il padre Bernardo aveva reso l'interrogatorio nel corso del dibattimento di primo grado del maxiprocesso, Andreotti aveva sollecitato un incontro con Salvatore Riina, il quale, utilizzando come canale Emanuele Brusca, aveva voluto interpellare lo stesso Bernardo Brusca per una sorta di parere;

– quest'ultimo era apparso piuttosto sospettoso in quanto temeva che si trattasse, in realtà, di una trappola per fare arrestare Riina, anche perché non comprendeva il motivo per il quale Andreotti non comunicava ciò che gli interessava tramite i soliti canali (Lima ed i Salvo);

– in un colloquio successivo, avvenuto dopo qualche mese, Emanuele Brusca aveva riferito al padre che l'incontro sarebbe avvenuto in casa di una persona che si trovava agli arresti domiciliari e che vi erano alcuni soggetti che facevano da garanti;

– alle perplessità del padre su possibili controlli da parte della Polizia, Emanuele Brusca aveva replicato affermando che gli agenti adibiti al controllo solitamente si limitavano a fermarsi sulla soglia di casa;

– per quanto riguardava la scorta del senatore Andreotti, lo stesso Emanuele Brusca aveva riferito che non vi sarebbero stati problemi in quanto l'imputato si sarebbe chiuso in albergo a riposare un paio di ore nel primo pomeriggio, congedando la scorta, e così avrebbe avuto la possibilità di uscire;

- in occasione di un terzo colloquio il fratello Emanuele aveva riferito al padre di avere incontrato casualmente Baldassare Di Maggio insolitamente vestito in maniera elegante e che questi gli aveva rivelato di aver ricevuto l'ordine di indossare un vestito per andare a Palermo;
- da ciò Emanuele Brusca aveva tratto la convinzione che l'incontro si era svolto ed il padre si era mostrato contrariato per il fatto che Riina avesse scelto proprio Di Maggio per farsi accompagnare;
- dopo qualche mese, infine, Emanuele Brusca aveva fatto al padre il resoconto dell'incontro, precisando che Andreotti si era giustificato di non essere utilmente intervenuto per il maxiprocesso in quanto aveva ricevuto «*poca pressione*» da due persone, una delle quali era Ignazio Salvo;
- Bernardo Brusca aveva ritenuto tale giustificazione di Andreotti una presa in giro ed aveva palesato la sua ira esclamando che Riina avrebbe dovuto «*tirargli il collo*».

Esaminato al dibattimento nella udienza del 28 luglio 1997, Brusca aveva reso una versione in più punti difforme rispetto alle pregresse dichiarazioni, avendo dichiarato che:

- aveva sentito parlare per la prima volta di Andreotti in occasione di un primo colloquio svoltosi in carcere tra il fratello Emanuele ed il padre;
- detto primo colloquio era avvenuto nel periodo in cui il padre aveva reso il suo interrogatorio al maxiprocesso;
- in quella occasione il fratello Emanuele aveva comunicato al padre che Andreotti voleva incontrare Riina e che quest'ultimo voleva, al riguardo, un parere da Bernardo Brusca;
- il padre si era mostrato perplesso anche perché l'incontro doveva avvenire a casa di una persona agli arresti domiciliari e temeva, quindi, controlli della Polizia;
- Emanuele aveva replicato spiegando che la Polizia non costituiva un problema perché si limitava a controllare la presenza a casa del detenuto e non procedeva a perquisizioni;
- il genitore aveva motivato le sue perplessità anche in ragione del fatto che Andreotti era costantemente seguito dalla sua scorta;
- Emanuele Brusca aveva allora spiegato che Andreotti, con il pretesto di pranzare in camera, si sarebbe procurato un paio d'ore a disposizione («*c'ha la scusa che mangia in camera ed ha un paio d'ore di spazio*»);
- dopo qualche mese vi era stato un secondo colloquio ed Emanuele aveva riferito al genitore che Riina aveva deciso di accettare l'incontro e che si sarebbe fatto accompagnare da Baldassare Di Maggio;
- Riina aveva, tuttavia, preteso che Di Maggio non venisse a sapere del fatto che i Brusca erano stati informati della prevista presenza del Di Maggio stesso all'incontro con Andreotti;

- Emanuele aveva effettivamente incontrato Baldassare Di Maggio vestito elegantemente in un giorno lavorativo ed aveva intuito che proprio in quel giorno avrebbe dovuto svolgersi l'incontro tra Riina e Andreotti;
- in occasione di un terzo colloquio, infine, Emanuele Brusca, che ne era stato messo al corrente dal Riina, aveva fatto al genitore il resoconto dell'incontro, precisando che Andreotti aveva comunicato che per il primo grado del maxiprocesso non avrebbe potuto fare nulla «perché aveva ricevuto poca pressione», ma aveva garantito che tra l'appello ed il giudizio di Cassazione il processo sarebbe stato *«mezzo smontato»*;
- il padre aveva reagito a tale riferita giustificazione affermando: *«Dobbiamo aspettare dieci anni?»* ed aggiungendo che Riina avrebbe dovuto approfittare della occasione per strangolare Andreotti perché lo aveva preso in giro;
- egli non aveva mai parlato con Di Maggio dell'incontro.

Brusca era sempre stato costante nel riferire che il colloquio in occasione del quale era stato richiesto al padre un parere sull'incontro con Riina sollecitato dal senatore Andreotti era avvenuto proprio in concomitanza con l'interrogatorio che il genitore aveva reso nel dibattimento del maxiprocesso, iniziato il 10 febbraio del 1986.

Se si considera che gli interrogatori degli imputati in quel procedimento erano stati acquisiti prevalentemente nel marzo del 1986 e che, comunque, la istruttoria dibattimentale era stata dichiarata chiusa dal Presidente il 7 marzo 1987 doveva concludersi che l'interrogatorio di Bernardo Brusca fosse stato reso sicuramente in epoca antecedente al marzo 1987.

Se ne doveva dedurre che già a quell'epoca - ben prima, dunque, delle elezioni del giugno del 1987 e senza alcun riferimento all'esito delle stesse, come, invece, assumeva il PM - il senatore Andreotti aveva sollecitato un incontro con Riina ed aveva fatto sapere che avrebbe approfittato del riposo per il pranzo per congedare dall'albergo la scorta e presentarsi all'appuntamento.

Per evidenziare ancor meglio la palese incompatibilità di tale versione con le dichiarazioni del Di Maggio era sufficiente rammentare che secondo quest'ultimo era stato Riina, tramite lo stesso Di Maggio, a chiedere ad Ignazio Salvo la fissazione di un appuntamento con il senatore Andreotti e che l'incontro era, in seguito, effettivamente avvenuto, dopo quindici o trenta giorni.

Proseguendo nella sua deposizione, Brusca aveva riferito in ordine a quanto aveva ascoltato nei colloqui successivi, svoltisi *«a diversi mesi di distanza dal primo»*.

Nel corso del secondo colloquio, il fratello Emanuele aveva riferito al genitore:

che Riina gli aveva preannunciato che si sarebbe fatto accompagnare da Baldassare Di Maggio, il quale, tuttavia, non doveva essere informato del fatto che i Brusca ne erano a conoscenza;

che effettivamente egli aveva incontrato Di Maggio *«vestito da cerimonia»*, nonostante fosse un giorno di *«settimana lavorante»*, il quale,